

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 02 marzo 2012

D.G. Sistemi verdi e paesaggio

Comunicato regionale 27 febbraio 2012 - n. 25
Istruzioni per la pianificazione locale della RER - febbraio 2012

Ai Comuni della Regione Lombardia
Alle Province della Regione Lombardia
Agli Enti gestori dei Siti Natura 2000 della Regione Lombardia
All'Ordine dei Geologi della Lombardia
Alla Federazione regionale degli Ordini dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Lombardia
Alla Consulta regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti
Alla Consulta regionale Lombarda degli Ordini degli Ingegneri

Comunicato della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Giunta regionale della Lombardia sugli adempimenti procedurali per l'attuazione degli articoli 3ter comma 3 e 25bis comma 5 della l.r. 86/83 (Istruzioni per la pianificazione locale della RER - febbraio 2012).

La l.r. 12/11 del 4 agosto 2011 ha modificato la l.r. 86/83 introducendo l'art. 3ter e sostituendo il comma 5 dell'art. 25bis, di cui si riporta di seguito il testo. Con tali modifiche viene puntualmente definita la Rete Ecologica Regionale e viene raccordata la procedura di VAS della pianificazione di livello comunale con la procedura di Valutazione di Incidenza.

Art. 3ter

Rete ecologica regionale.

1. La Rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree di cui all'articolo 2 e dalle aree, con valenza ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR).

2. La Giunta regionale formula criteri per la gestione e la manutenzione della RER, in modo da garantire il mantenimento della biodiversità, anche prevedendo idonee forme di compensazione.

3. Le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio (PGT) e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti.

4. La RER è definita nei piani territoriali regionali d'area, nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi.

Art. 25bis

Rete Natura 2000

5. Le province:

a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b), la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza;

Ciò significa che:

- a) in presenza di Siti Natura 2000, ricadenti nel territorio del Comune oggetto di pianificazione o nel territorio di Comuni limitrofi, **alla procedura di VAS del PGT si affianca la procedura di Valutazione di Incidenza** e la procedura di VAS viene estesa a tutti i documenti che compongono il PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), limitatamente ai profili conseguenti alla Valutazione di Incidenza;
- b) lo studio di incidenza sarà redatto durante la predisposizione del rapporto ambientale e depositato contestualmente a quest'ultimo.

La Provincia, acquisiti i pareri degli enti gestori dei Siti Natura 2000 coinvolti, formulerà la Valutazione di Incidenza, che sarà recepita nel Parere motivato di VAS, anteriormente all'adozione del piano.

Dopo l'adozione e la controdeduzione di eventuali osservazioni al PGT, la Provincia verificherà, contestualmente alla verifica di compatibilità con il PTCP, il recepimento di eventuali prescrizioni formulate in sede di espressione della Valutazione di Incidenza, e nel caso in cui i documenti del PGT controdedotto contengano elementi tali da rendere necessario un aggiornamento delle prescrizioni formulate in sede di espressione della Valutazione d'Incidenza, quest'ultima verrà aggiornata con il Parere motivato finale.

Resta inteso che le procedure sopra descritte non si applicano alle VAS avviate anteriormente alla data del 6 agosto 2011.

Durante la procedura di VAS del PGT o di sue varianti, dovrà essere anche considerata la presenza di elementi **della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)** e le relative indicazioni, formulate da Regione Lombardia con d.g.r. 10962/2009, con particolare richiamo a quanto specificato nel capitolo 5 del documento «Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli Enti locali» di cui alla citata d.g.r. 10962/2009.

La Provincia verificherà in sede di compatibilità con il PTCP l'adeguatezza dei contenuti del PGT rispetto alla dimensione ecologica propria della R.E.R. e della R.E.P. declinate a scala locale, definendo, se necessario, prescrizioni vincolanti finalizzate a consentire l'attuazione delle previsioni di Rete ecologica.

La Regione supporterà Province e Comuni nel nuovo impegno, promuovendo la diffusione di modelli di Buone Pratiche di pianificazione con riferimento alla Rete Ecologica e predisponendo ulteriori criteri per la sua gestione e manutenzione.

Per la d.g. sistemi verdi e paesaggio:

il direttore

Daniela Marforio

Per la d.g. territorio e urbanistica:

il direttore

Bruno Mori